

giurisdizione che esercitano i giudici ed i tribunali come autorità giudiziaria, e le attribuzioni che vengono loro commesse nelle inchieste ad essi affidate dalla Camera.

Sa la Camera che in altra occasione in cui si presentò una simile controversia io dissi precisamente l'opposto; e sarei perciò dolentissimo se or ora mi fossi espresso in modo da far credere il contrario di quello che allora dichiarai. Io dissi allora, signori, che le funzioni che esercitano le Corti, come delegate alle inchieste deliberate dalla Camera, e quelle che compiono come magistrati per iscoprire e reprimere qualunque siasi reato, sono due cose affatto diverse; e ricordai appunto, come tutte le volte che nella esecuzione di una inchiesta parlamentare i giudici erano venuti a scovire delle prove di reati, fossero stati soliti dividere i due processi, o per meglio dire le due istruzioni; compiere da una parte l'inchiesta commessa dalla Camera, e separatamente il processo per il reato, di cui avessero raccolti indizi. Ed aggiunsi che nell'inchiesta, di cui allora si trattava, per sola eccezione si erano unite le due istruttorie nel medesimo incartamento; ma che la Camera era sola giudice della legalità delle elezioni, come la Corte sola era giudice della esistenza o inesistenza del reato.

Ora, quest'idea che l'altra volta ebbi l'onore di esporre alla Camera, non poteva farmi dire oggi il contrario di ciò che allora sostenni.

Io ho detto solamente, od almeno ho inteso dire, se non ho avuto la sventura di non spiegarmi con sufficiente chiarezza, che la Camera ha certamente la facoltà di commettere queste inchieste, specialmente in fatto di elezioni, a questa o a quella autorità. Ed infatti talune volte le ha essa deferite all'autorità amministrativa; ma più frequentemente al potere giudiziario, incaricandone, sia il procuratore generale, sia il presidente, sia il giudice istruttore, sia l'intera Corte.

Solamente io credo che quando la Camera commette queste inchieste ad un'autorità giudiziaria, e specialmente ad una Corte d'appello, per principio di convenienza e di osservanza di procedura sia più regolare e più utile cosa seguire il sistema che l'onorevole Pisaneli indicava poco innanzi: cioè commettere queste inchieste alla Corte, al giudice o tribunale, nella cui giurisdizione il fatto è avvenuto; anche perchè in questo modo i mezzi di coercizione, di cui può manifestarsi il bisogno per costringere i testimoni e per compiere ogni altro atto istruttorio, possono avere un'azione più pronta e più efficace. In questo senso io ho creduto dover dichiarare che l'inchiesta, di cui è questione, fosse per maggiore regolarità commessa ai giudici territoriali, come altre volte si è dalla Camera praticato.

Del rimanente, signori, ciò che importava a me specialmente di constatare si è quello che è stato da tutti unanimemente dichiarato; e cioè che tutte le Corti e tutte le magistrature del regno sono meritevoli di

eguale rispetto ed ispirano generalmente la stessa confidenza. Per lo che l'inchiesta di cui si tratta, sia commessa alla Corte di Torino o a quella di Casale, io non ho ragione assoluta per oppormi o all'una o all'altra determinazione. Credo solamente che per ragioni di convenienza, ed anche per la più facile esecuzione dell'inchiesta medesima, fosse più opportuna, e più regolare cosa commetterla alla Corte giurisdizionale.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Asproni.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

CASTELLI. Domando la parola. Io ho proposto un emendamento.

PRESIDENTE. Quand'anche fosse chiusa la discussione, darò sempre la parola all'onorevole Castelli che ha proposto un emendamento che è da svolgere.

Essendo appoggiata la chiusura, la metto ai voti.

(È approvata.)

Ha facoltà di parlare il deputato Castelli per isvolgere il suo emendamento.

CASTELLI LUIGI. Ho proposto che l'inchiesta anziché ad una Corte d'appello sia delegata al procuratore generale od al presidente della sezione correzionale d'una Corte qualsiasi. Questo emendamento mi è suggerito da due considerazioni. La prima si fonda sul fatto che un tale procedimento fu seguito specialmente dal Parlamento subalpino; la seconda si fonda sulla convenienza d'evitare una facile confusione tra le attribuzioni che la magistratura tiene direttamente dalla legge e le attribuzioni straordinarie che avrebbe dall'autorità della Camera. In una inchiesta sulla quale si riferì pochi giorni or sono abbiam veduto che per essere stata fatta la delegazione in genere alla Corte, il procuratore generale si credette in dovere di fare una richiesta a quella parte della Corte ch'è la sezione d'accusa, e la sezione d'accusa procedette a termini del Codice di procedura penale, ed avocò a sè la causa. Quindi incominciò una confusione di procedimento. Si confuse cioè la procedura ordinaria penale contemplata dal Codice con quella che si dee seguire in ordine alle inchieste giudiziarie ordinate dal Parlamento. La sezione d'accusa dovette adunque avocare a sè la causa, e terminata l'istruttoria furono trasmessi gli atti al procuratore generale che fece le sue conclusioni e la sezione d'accusa per ultimare il suo compito pronunciò una sentenza.

Ma noi, quando deleghiamo non intendiamo evidentemente di delegare quel potere che la Corte ha già dal Codice penale, intendiamo d'incaricare l'autorità giudiziaria di far l'inchiesta. Gli atti dell'inchiesta appartengono alla Camera e non alla magistratura delegata, come pare abbia creduto la Corte di Milano, quando sugli atti dell'inchiesta appartenenti alla Ca-